Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 117° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Mercoledì, 11 agosto 1976 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 10 agosto 1976, n. 542.
Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976 . . . Pag. 6067

DECRETO-LEGGE 10 agosto 1976, n. 543.
Modifica dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Pag. 6071

DECRETO-LEGGE 10 agosto 1976, n. 544.
Proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento . . . . Pag. 6071

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. 545.
Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1974, n. 844, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari . Pag. 6072

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. 546.
Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, in Palermo . Pag. 6072

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.
Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063 . Pag. 6072

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1976.
Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma . . . . Pag. 6073

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1976.
Approvazione di tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e di opzioni al termine del differimento presentati dalla S.p.a. La Pace, in Milano . . . . Pag. 6073

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1976.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Piemonte . . . . Pag. 6074

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1976.
Approvazione del bilancio di previsione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1976-77 . . . . Pag. 6075

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1976.
Integrazione del comitato di gestione del fondo per i finanziamenti al commercio, previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio . . . . Pag. 6086

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato . . . . Pag. 6086

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1976.
Nomina di un sindaco effettivo e conferma di un sindaco supplente dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, in Bologna . . . . Pag. 6086

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1976.
Sostituzione di un membro effettivo del comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della convenzione tra lo Stato ed il consorzio industrie fiammiferi . . . . Pag. 6087

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Habitat » a r.l., in Bologna, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 6087

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Oriolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 6087

Autorizzazione al comune di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 6087

Autorizzazione al comune di Rocca di Neto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6087

Autorizzazione al comune di Sant'Elia a Pianisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 6087

Autorizzazione al comune di Sansepolcro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6087

Autorizzazione al comune di Sutri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 6087

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6088

Autorizzazione al comune di Cellamare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6088

Autorizzazione al comune di Matrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 6088

Autorizzazione al comune di Colli a Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6088

Autorizzazione al comune di Cassano Jonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6088

Autorizzazione al comune di Montefiorino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6088

Autorizzazione al comune di Varano de' Melegari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 6088

Autorizzazione al comune di Fiumalbo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6088

Autorizzazione al comune di Magnacavallo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6088

Autorizzazione al comune di Alfianello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6088

Autorizzazione al comune di Gonzaga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6088

Autorizzazione al comune di Calenzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6088

Autorizzazione al comune di Sant'Elia a Pianisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6088

Autorizzazione al comune di Carpineto Sinello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6088

Autorizzazione al comune di Castel di Sangro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6089

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6089

Autorizzazione al comune di Torino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6089

Autorizzazione al comune di Bolsena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 6089

Autorizzazione al comune di Arlena di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6089

Autorizzazione al comune di Arrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 6089

Autorizzazione al comune di Rocca Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 6089

Autorizzazione al comune di Gissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 6089

Autorizzazione al comune di Toritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . Pag. 6089

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 6089

Autorizzazione al comune di Quarto d'Altino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 6089

Autorizzazione al comune di Ro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . . . Pag. 6089

Autorizzazione al comune di Montecreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 6089

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di diplomi originali di laurea . . . . Pag. 6089

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6090

CONCORSI ED ESAMI

Ufficio medico provinciale di Ascoli Piceno: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno. Pag. 6091

Ospedale specializzato « U. Barberini » di Nettuno: Concorso riservato ad un posto di aiuto del centro trasfusionale. Pag. 6091

Ospedali riuniti specializzati « S. Marta e Villermosa » di Catania: Concorso ad un posto di assistente di dermatologia . . . . Pag. 6091

Opere pie ospitaliere di Alessandria: Concorso a due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso. Pag. 6091

Ospedale « E. Profili » di Fabriano: Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione. Pag. 6091

Ospedale al mare di Venezia-Lido: Concorso ad un posto di primario della divisione di reumatologia . Pag. 6091

Ospedale civile di Ciriè: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 6092

Ospedale « M. Chiello » di Piazza Armerina: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale . . . . Pag. 6092

Ospedale « Umberto I » di Barletta: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6092

Ospedale « S. Giovanni di Dio » di Agrigento: Concorso a due posti di assistente del servizio di cardiologia con annessa unità di terapia intensiva coronarica . Pag. 6092

Istituti ospedalieri di Trento: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6092

Ospedale « S. Maria dei Battuti » di S. Vito al Tagliamento: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia . . . . Pag. 6092

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 febbraio 1976, n. 8.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativo all'ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo. Pag. 6093

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 211 DELL'11 AGOSTO 1976:

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dello elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari.

(8780)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 10 agosto 1976, n. **542**.

Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Contributo speciale alla regione Lombardia

Art. 1.

Al fine di fronteggiare le prime necessità d'intervento nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi il 10 luglio 1976 lo Stato assegna alla regione Lombardia un contributo speciale di lire 40 miliardi.

Con la somma anzidetta la regione provvederà nell'ambito dei comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, anche a mezzo di delega o di contributo agli enti locali, agli interventi urgenti rientranti nelle materie di propria competenza o ad essa delegate dallo Stato anche a norma del presente decreto, ovvero in quelle materie di competenza degli enti locali nelle quali è indispensabile un azione coordinata, a favore della popolazione e del territorio colpiti, e in particolare:

a) agli accertamenti ed ai controlli sull'inquinamento del terreno, delle acque e della vegetazione;

b) agli interventi di decontaminazione e di bonifica del terreno, degli stabili e ad ogni altro intervento di ripristino e di protezione dell'ambiente anche in relazione alle direttive che potranno essere impartite dal Ministero della sanità;

c) agli accertamenti e controlli sanitari e all'assistenza sanitaria e in genere necessarie a tutela della salute pubblica nella zona colpita;

d) all'assitenza, anche scolastica;

e) agli accertamenti e controlli ed agli interventi nel campo della profilassi medico-veterinaria e della assistenza zooiatrica;

f) all'esecuzione dei lavori pubblici di competenza della regione e degli enti locali, necessari per il ripristino delle strutture civili ed economiche delle zone colpite e per prevenire la diffusione dell'inquinamento;

g) alla concessione di contributi straordinari a favore delle imprese agricole, singole e associate, artigiane, turistiche e alberghiere che abbiano subito danni in conseguenza dell'evento di cui al primo comma del presente articolo;

h) alla concessione di contributi straordinari in conto capitale, esclusa ogni forma di intervento in conto interesse, per delega dello Stato a favore delle imprese industriali e commerciali che abbiano subito danni in conseguenza dell'evento di cui al primo comma del presente articolo. Nel fissare la misura di tali contributi, che dovranno essere determinati sulla base degli ultimi redditi documentati dall'impresa, sarà tenuta presente anche l'esigenza della sollecita ripresa della attività.

Per gli interventi di cui al presente articolo la regione potrà avvalersi delle prestazioni di esperti estranei alla pubblica amministrazione.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione Lombardia, in collaborazione con i competenti organi dell'amministrazione dello Stato e con gli enti locali, provvederà al primo accertamento dei danni causati dall'evento, di cui al primo comma, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti legislativi, statali e regionali, anche ai fini di ulteriori contributi speciali da assegnare alla regione.

Art. 2.

Il contributo speciale di cui all'art. 1 unitamente alle somme destinate dalla regione o ad essa devolute da altri enti o soggetti per il medesimo scopo affluisce ad un apposito fondo gestito dalla regione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio regionale.

Le modalità e i criteri degli interventi della regione e degli enti locali, nonché le relative procedure amministrative e di spesa saranno determinati con leggi regionali anche in deroga alle norme vigenti, da emanarsi entro il termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

Fino a quando non siano entrate in vigore le leggi regionali di cui al precedente comma del presente articolo, alle spese per gli interventi improrogabili previsti dall'art. 1, esclusi quelli di cui alla lettera *h*), provvede il presidente della giunta regionale con proprie determinazioni, sentito sui criteri generali d'intervento, il parere di una commissione dallo stesso costituita e presieduta dallo stesso presidente.

Della commissione faranno in ogni caso parte un membro designato dal commissario del Governo, un membro designato dal Ministero del tesoro, il presidente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato, i sindaci dei comuni interessati, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato e gli uffici di presidenza delle commissioni consiliari regionali competenti.

Alla erogazione delle somme relative provvede, anche in deroga alle norme vigenti, il presidente della giunta regionale con mandato diretto o mediante apertura di credito a favore dei sindaci dei comuni interessati.

Il presidente della giunta regionale forma ogni mese un analitico rendiconto delle spese erogate a norma del comma precedente e lo trasmette al consiglio regionale e al commissario del Governo.

I sindaci formano ogni mese un analitico rendiconto delle spese erogate in base alle aperture di credito di cui al precedente comma e lo trasmettono al presidente della giunta regionale.

I provvedimenti di cui al presente articolo di competenza del presidente della giunta regionale possono essere delegati a membri della giunta stessa.

Gli interventi di competenza dei comuni e della provincia rivolti ai fini previsti dall'art. 1 sono coordinati dal presidente della giunta regionale sulla base di criteri formulati dalla commissione di cui al precedente terzo comma.

Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente terzo comma il presidente della giunta regionale e i sindaci dei comuni interessati possono stipulare, anche in deroga alle norme vigenti, contratti a trattativa privata.

Qualora per motivi di urgenza sia stato necessario procedere all'immediato acquisto di materiale di pronto impiego o assicurare altre prestazioni senza che siano stati stipulati i relativi contratti, anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, il presidente della giunta regionale e i sindaci provvedono con atti di riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui al precedente comma.

Per la definizione e il coordinamento degli interventi di cui all'art. 1 nonché al fine di favorire il coordinamento tra gli interventi della regione, degli enti locali e delle altre amministrazioni pubbliche, il presidente della giunta regionale, oltreché delle competenti commissioni consiliari regionali, può avvalersi di speciali commissioni consultive da lui costituite e formate anche da esperti estranei alla pubblica amministrazione, assumendo le relative spese a carico del fondo di cui all'art. 1 del presente decreto.

I provvedimenti adottati dalla regione e dagli enti locali in attuazione del presente decreto e delle leggi regionali di cui al precedente secondo comma non sono sottoposti a controllo preventivo. Di tali provvedimenti e delle spese relative è formulato, al termine di ogni esercizio finanziario un analitico rendiconto, approvato dal consiglio regionale, o, rispettivamente, dall'organo deliberante dell'ente locale, con deliberazione soggetta a controllo.

Provvidenze per i lavoratori

Art. 3.

Ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro di tutti i settori economici operanti nei comuni indicati ai sensi del precedente art. 1, sospesi dal lavoro in conseguenza dell'inquinamento, è corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nonchè il trattamento per assegni familiari.

Il trattamento di integrazione spetta anche agli apprendisti, nonchè agli impiegati e ai dirigenti nella misura stabilita per gli impiegati dall'art. 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo è esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dell'inquinamento da sostanze tossiche per un periodo massimo di sei mesi.

La sede provinciale di Milano dell'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro e dall'interessato, se disoccupato, imputandone la spesa ad una contabilità speciale. Avverso il provvedimento della sede dell'Istituto è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, che decide in via definitiva.

Il trattamento di integrazione di cui al primo comma è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, nonchè ai fini del diritto all'assistenza sanitaria e si aggiungono al periodo di trentasei mesi di cui all'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e dell'art. 5 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

Art. 4.

Ai lavoratori residenti nei comuni indicati a norma del precedente art. 1 che, alla data del 10 luglio 1976, avevano diritto e fruivano delle prestazioni di disoccupazione, spetta, per la durata massima di dodici mesi, una indennità speciale nella misura di L. 5.000 giornaliere, nonchè il trattamento per assegni familiari.

Gli stessi trattamenti di cui al precedente comma sono concessi, altresì, ai lavoratori dipendenti da aziende che svolgono attività nei comuni sopraindicati, i quali rimangano disoccupati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data del 10 luglio 1976.

Il periodo di godimento del trattamento previsto nel presente articolo è riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, nonchè per il diritto alla assistenza sanitaria.

La sede provinciale di Milano dell'I.N.P.S. provvede a corrispondere il trattamento di cui al presente articolo imputandone la spesa ad una contabilità speciale.

Art. 5.

I trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 non sono cumulabili con altri trattamenti di attività, di integrazione salariale e di disoccupazione.

I predetti trattamenti, se più favorevoli, sostituiscono, in caso di malattia, l'indennità a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli.

Art. 6.

Ai titolari di pensione a carico dell'I.N.P.S., residenti nei comuni indicati a norma del precedente articolo 1, che abbiano dovuto abbandonare per ordine dell'autorità la propria abitazione, i quali fruiscono di un trattamento che da solo o cumulato con altri trattamenti pensionistici non superi la somma di lire 100.000 mensili, nonchè ai titolari di pensione sociale

e di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale di importo non superiore alla somma medesima, è corrisposta una sovvenzione speciale di lire 200.000 *una tantum*.

La stessa sovvenzione spetta, altresì, ai titolari di pensioni a carico di trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e che ne comportino l'esclusione e l'esonero, che da solo e cumulati con altri trattamenti pensionistici non superino la somma suddetta.

La prestazione di cui ai precedenti commi è anticipata dall'I.N.P.S. o dagli altri enti che erogano i trattamenti di pensione e le rendite e non è cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3 e 4.

La sovvenzione speciale di cui al primo comma è corrisposta a carico del Ministero dell'interno anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 331, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni. Tale sovvenzione non è cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Art. 7.

I coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali titolari di azienda e rispettivi familiari, residenti nei comuni indicati a norma del precedente art. 1, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, nonché all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i quali abbiano subito gravi danni per effetto dell'inquinamento di sostanze tossiche, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni o per l'E.N.A.O.L.I. limitatamente alle rate aventi scadenza tra il 10 luglio 1976 ed il 30 giugno 1977.

Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'I.N.P.S. a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera l'esonero.

L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto dell'inquinamento tossico.

Art. 8.

Ai titolari di aziende operanti nei comuni colpiti dall'inquinamento di sostanze tossiche, indicati a norma del precedente art. 1, iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'I.N.P.S., rispettivamente con leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, che abbiano subito gravi danni per effetto dell'inquinamento medesimo, è anticipata dalle suddette gestioni una sovvenzione speciale di L. 300.000 *una tantum*, maggiorata di 50.000 lire per ogni persona appartenente al nucleo familiare considerata unità attiva o a carico ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

In caso di azienda con più titolari la sovvenzione di cui al primo comma è attribuita in parti eguali a ciascun contitolare.

Quando i titolari di azienda non siano iscritti nelle gestioni anzidette, la sovvenzione è corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, previa esibizione di delega in carta semplice rilasciata dal titolare dell'azienda, con firma autenticata.

L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale di Milano dell'I.N.P.S. entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco provante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto dell'inquinamento di sostanze tossiche.

Art. 9.

L'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 graverà sul bilancio dello Stato che provvederà a rimborsare all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e alle altre gestioni interessate — far tempo dal 1978 e sulla base delle risultanze annuali di gestione — le somme dagli stessi anticipate e non riscosse per esoneri contributivi in attuazione dei predetti articoli, nell'ambito della rispettiva competenza.

Interventi del Ministero della sanità

Art. 10.

Per fronteggiare le particolari esigenze di carattere igienico-sanitario relative alle zone inquinate da sostanze tossiche nella provincia di Milano ed alla peculiarità del problema del disinquinamento è istituito presso la sede del commissario di Governo per la regione Lombardia un ufficio del Ministero della sanità, il quale cesserà di funzionare al ristabilimento della normale situazione igienico-sanitaria delle zone contaminate.

All'ufficio predetto sono affidati l'acquisizione di dati e l'effettuazione di rilievi riguardanti l'andamento del fenomeno in collaborazione con la regione.

La struttura dell'ufficio ed il contingente del personale allo stesso assegnato sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità, nell'ambito degli attuali organici del Ministero stesso.

Al personale chiamato a prestare servizio presso il predetto ufficio non si applica, limitatamente al periodo di attivazione dell'ufficio stesso, il disposto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Art. 11.

In relazione alle stesse esigenze di cui all'art. 10 e con identico carattere di temporaneità l'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad istituire presso la regione Lombardia una sezione distaccata.

La sezione, in collaborazione con gli organi ed i servizi sanitari della regione Lombardia, svolge attività di ricerca scientifica ed esegue i controlli e gli accertamenti igienico-sanitari necessari in relazione al fenomeno dell'inquinamento.

La struttura della sezione ed il contingente di personale alla stessa assegnato sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità nell'ambito degli attuali organici dell'Istituto.

Per le necessità di impianto e di funzionamento della predetta sezione l'Istituto può provvedere anche a trattativa privata fino ad un importo non superiore a L. 250 milioni per ciascun contratto, alla cui stipulazione si può procedere in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 23 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

Qualora per motivi di urgenza sia stato necessario procedere all'immediato acquisto di materiale di pronto impiego senza che siano stati stipulati i relativi contratti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto superiore di sanità provvede con atti di riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui al precedente comma.

Al personale dell'Istituto assegnato alla sezione di Milano non si applica il disposto dell'art. 57 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è istituito un capitolo apposito con uno stanziamento per l'anno finanziario 1976 di lire 400 milioni per far fronte alle spese necessarie per l'impianto, il funzionamento, l'acquisto di materiale e di attrezzature e le competenze straordinarie al personale della predetta sezione.

Art. 12.

Ai membri della commissione speciale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1976, viene attribuito, ai fini del trattamento di missione, l'ex parametro 825.

Agli esperti, anche stranieri, chiamati a collaborare con la predetta commissione ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché a quelli di cui il Ministro per la sanità si è avvalso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è corrisposto un compenso globale, determinato con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro.

Sui decreti di cui ai precedenti commi il controllo della Corte dei conti è successivo.

L'onere derivante dal presente articolo graverà sulla disponibilità del cap. 1112 dello stato di previsione del Ministero della sanità dell'anno 1976.

Disposizioni varie

Art. 13.

Per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1976 è sospeso il termine di scadenza dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati pagabili da debitori domiciliati e residenti nei comuni indicati a norma del precedente art. 1 pattuiti prima del 10 luglio 1976.

Art. 14.

Nei comuni indicati nel precedente art. 1 ai possessori di terreni colpiti dall'inquinamento di sostanze tossiche, è concesso per l'anno 1976, a richiesta degli interessati, lo sgravio dell'imposta locale sui redditi per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari.

Qualora la situazione determinata dall'inquinamento si protragga anche nel corso dell'anno 1977, per i redditi indicati nel primo comma non si applica l'imposta locale sui redditi relativamente a detto anno. L'esistenza di tale situazione deve essere denunciata dal possessore del terreno entro il 30 aprile 1977 all'ufficio tecnico erariale, che provvede al conseguente accertamento, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

E' sospesa l'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta locale sui redditi relativamente ai redditi indicati nel comma precedente fino al 30 giugno 1977.

Art. 15.

Nei comuni indicati nel precedente art. 1, è concesso per l'anno 1976, a richiesta degli interessati, lo sgravio dell'imposta locale sui redditi per i fabbricati che, per disposizione della pubblica autorità, siano stati abbandonati in conseguenza dell'inquinamento.

Qualora lo stato di abbandono dei fabbricati di cui al precedente comma si protragga nel corso dell'anno 1977, sui redditi dei fabbricati medesimi non si applica l'imposta locale sui redditi limitatamente ai mesi per i quali in detto anno perduri lo stato di abbandono.

Agli effetti dell'esclusione dai ruoli dell'imposta locale sui redditi di cui al comma precedente il contribuente deve dichiarare, entro il 31 gennaio 1977 all'ufficio imposte dirette il perdurare dello stato di abbandono e nella dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1978 il periodo di tempo durante il quale nell'anno 1977 lo stato medesimo si è protratto.

Art. 16.

Le erogazioni in danaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni dei comuni indicati nel precedente art. 1 non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante.

I redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari, nonchè i redditi per i fabbricati, per i quali è concesso lo sgravio della imposta locale sui redditi, o questa non è applicata a norma dei precedenti articoli 15 e 16, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Art. 17.

I contributi e le provvidenze previsti dal presente decreto sono concessi a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato è surrogato ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.

Nel caso che il diritto di surrogazione non possa essere esercitato, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari.

Art. 18.

All'onere derivante dal presente decreto nell'anno 1976, in lire 40.400 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 49

DECRETO-LEGGE 10 agosto 1976, n. **543.**

Modifica dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente « Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie »;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una congrua proroga del termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2 della predetta legge per la presentazione all'Ufficio italiano dei cambi della dichiarazione delle disponibilità e attività di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di tre mesi, stabilito per la dichiarazione di cui all'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 159, è prorogato al 19 novembre 1976.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — STAMMATI — PANDOLFI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 50

DECRETO-LEGGE 10 agosto 1976, n. **544.**

Proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in relazione alla complessità degli adempimenti previsti, di prorogare i termini di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'art. 15, al primo comma dell'art. 17 ed al primo comma dell'art. 18 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la sanità, per la marina mercantile, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di due mesi di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'art. 15 e quelli di novanta giorni, di cui al primo comma dell'art. 17 ed al primo comma dell'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono prorogati di centoventi giorni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — DAL FALCO — FABBRI — PANDOLFI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. 545.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1974, n. 844, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Visto la nota del rettore n. 5652 dell'Università di Cagliari con la quale si fa presente che nella stesura del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1974, n. 844, è stato omesso l'insegnamento complementare di impianti metallurgici;

Considerata che tale omissione è dovuta a mero errore di trascrizione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1974, n. 844, deve essere rettificato nel senso che viene incluso anche l'insegnamento complementare di impianti metallurgici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. 546.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, in Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1244 e modificato con propri decreti in data 26 febbraio 1969, n. 137, 1° luglio 1971, n. 640 e 29 maggio 1973, n. 515;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e dal consiglio generale della sezione rispettivamente in data 30 ottobre 1974 e 29 aprile 1975;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 ottobre 1975;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 5 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 20.000.000.000 (ventimiliardi), assegnata dal Banco di Sicilia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1976

LEONE

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 48

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 1063, il quale prevede che gli istituti ed aziende di credito, all'uopo designati, sono autorizzati ad accordare finanziamenti, a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire;

Visto il proprio decreto del 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 146, con il quale il tasso base da praticare dagli istituti di credito, ai fini del calcolo del contributo statale negli interessi sulle operazioni a favore delle imprese editrici o stampatrici, è stato stabilito nelle seguenti misure:

14,55 %, per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS);

14,45 %, per gli altri istituti di credito autorizzati;

Ritenuto che a seguito della rapida evoluzione del mercato finanziario, il tasso da assumere a base per il calcolo del contributo statale in conto interessi sulle

operazioni di mutuo di cui alla ripetuta legge n. 1063, può essere ora fissato nella misura del 15,45 % per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS) e del 15,35 % per gli altri istituti di credito autorizzati;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il tasso di riferimento da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è determinato nelle misure seguenti:

15,45 %, per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS);

15,35 %, per gli altri istituti di credito autorizzati.

I predetti tassi di riferimento si applicheranno alle operazioni di credito effettuate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie, già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto si applica il tasso di riferimento vigente prima di tale data, mentre per le operazioni di credito da effettuare con fondi reperiti mediante emissioni obbligazionarie collocate anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del precedente decreto del 7 aprile 1976 si applica il tasso di riferimento del 12,80 % e del 12,70 %, rispettivamente per i tre istituti speciali meridionali e per gli altri istituti, all'epoca vigente, intendendosi in tal modo chiarita e precisata la disposizione in materia contenuta in quest'ultimo decreto del 7 aprile 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1976
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 3

(9053)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1976.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le sottoindicate condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento facoltativo delle prestazioni ad eventuali variazioni del costo della vita nei contratti con adeguamento automatico (in sostituzione delle analoghe approvate con decreti ministeriali n. 4716 del 1° febbraio 1963 e n. 6468 del 4 marzo 1969);

condizioni particolari di polizza relative alla tariffa denominata « polizza della scuola » (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale n. 3964 del 21 gennaio 1961).

Roma, addì 14 giugno 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(9306)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1976.

Approvazione di tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e di opzioni al termine del differimento presentati dalla S.p.a. La Pace, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. « La Pace », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e delle relative opzioni al termine del differimento;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, i sottoindicati tassi di premio, non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e le relative opzioni al termine del differimento, presentati dalla S.p.a. « La Pace », con sede in Milano:

tariffa 26 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita (approvata con decreto ministeriale n. 6983 del 21 luglio 1970);

tariffa 26 R (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale n. 6983 del 21 luglio 1970);

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita adeguabile in un capitale, pari al cumulo dei premi versati, e in una rendita adeguabile di minore importo.

Roma, addì 28 giugno 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(9305)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Piemonte.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 12 aprile 1976;

Considerate le nuove proposte della regione Piemonte;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità delle grandinate verificatesi il 24 maggio e 1° giugno 1975 in provincia di Asti e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Asti - grandinate del 24 maggio, 1° giugno, 11 luglio, 15 agosto 1975:

comune di Calosso per le località via Castellero, via Belletta, via S. Anna;

comune di Cisterna d'Asti per le località Cassigliano, Lame, zona a confine con il comune di Canale d'Alba;

comune di Montemagno per la zona a confine con il comune di Refrancore, S. Stefano, Vespollaro, Mongardino, Vergana fino a località Aletti;

comune di Refrancore per le località Calcini, Platona, Stradella, Rossi, S. Giovanni;

comune di S. Damiano d'Asti per le località Serra di Costa, Valdoisa, Torrazzo, Damianetti, Valmellana;

comune di Viarigi per le località S. Carlo, Pelosi, Accorneri. S. Marziano, S. Agata, Priocco;

comune di Calliano per le località S. Desiderio, Montarsone;

comune di Casorzo per le località Moncucchetto, Pratocasale;

comune di Castagnole Lanze per le località Bricco Gallini, Bricco Guarene, C.na Saccati, Cimitero, S. Sebastiano, Piani, Lazzaretto;

comune di Costigliole d'Asti per le località Briccossino, Ronzana, Gioda, Varlenga, Salerio;

comune di Grana per le località S. Rocco, zona a confine con i comuni di Calliano e Grazzano, Concentrico;

comune di Grazzano Badoglio per le località S. Salvatore, Bricco, Casaleto, Vallara, Minoglio, Capretta;

comune di Scurzolengo per le località Monterosso, Prato dell'Olmo, Cascina Ottavio;

comune di Albugnano per le località Collina Magra, Bertacca, C. Sefarini, Palmo, S. Gottardo, C. Valle, C. Maioli;

comune di Aramengo per le località Lazzarino, Ausano, Casassa, Gonengo, Boi, Curtè, Masagno, Serra, Airali, Masio, C. Marmorito, Fontana;

comune di Asti per le località zona a confine con il territorio dei comuni di Castell'Alfero e di Calliano, Poggio, Rocca;

comune di Berzano S. Pietro per le località Faletti, zona a confine con i comuni di Casalborgone e Albugnano, Cimitero Vecchio;

comune di Buttigliera d'Asti per le località Serra, S. Martino, S. Bartolomeo, Bisocca;

comune di Capriglio per le località Musso, Serra, Gianoli, Agagliate, Marchisio, zona a confine con il territorio del comune di Montafia;

comune di Castell'Alfero per le località Moncucco, Madonna della Neve, Poirano, Pantrovato, Monteferrero;

comune di Castelnuovo D. Bosco per le località Bardella, Dogana, zona a confine con il territorio dei comuni di Moncucco Torinese, Albugnano e Pino d'Asti, Nevissano, Mistrazzi, Vironi;

comune di Cerreto d'Asti intero territorio comunale;

comune di Cocconato per le località Foino, Tabiella, Concentrico, S. Sebastiano, Tane, Vastapaglia, Gesso;

comune di Colcavagno per le località Vignaretto, S. Vittore;

comune di Corsione per le località Monte, Boschi, Bonada, Calareto, Colombaio;

comune di Cortanze per l'intero territorio comunale;

comune di Cortazzone per le località Mongiglietto, Bric. Ciocchino, Valmauro, Valmezzana, Briccarello;

comune di Cunico per le località Casariglio, Tramonto, Fornaca, Bric Forca, Bombonino, S. Martino, Boschi, Vallera, Rocca, Giardina, Valle, Moretto, Dietro Castello;

comune di Frinco per le località Bricco Morra, Bricco Rampone, Marina, Mistrocchi, Concentrico;

comune di Moncucco Torinese per le località S. Giuseppe, Pogliano, Morra, S. Martino, Borelli, Moglia, Concentrico, Barbaso, Rivalta, Mocchiolo, S. Cristoforo, Stamiano, zona a confine con il territorio dei comuni di Castelnuovo D. Bosco e Albugnano, Berzano S. Pietro e Moriondo;

comune di Montafia per le località Concentrico, Bricco Massocco, zona a confine con il territorio dei comuni di Roatto e di Cortazzone, Miglino, Valdeserro, Ravizza;

comune di Montechiaro d'Asti per le località Bric S. Nazario, Garabello, Bric Pertica;

comune di Montiglio per le località Albarengo, Corziagno, Stura, Cortanieto, S. Anna, S. Giorgio, Rocca, Roico, Concentrico, Banengo, Remorfengo, Panengo;

comune di Moransengo per le località Concentrico, Gerbole, Vallenervi, Cappa, Gianolio, Belvedere;

comune di Passerano Marmorito per le località zona a confine con il territorio dei comuni di Albugnano, Aramengo e Cocconato, Concentrico;

comune di Piea per l'intero territorio comunale;

comune di Pino d'Asti per le località zona a confine con il territorio dei comuni di Castelnuovo D. Bosco e Albugnano;

comune di Piovà Massaia per le località zona a confine con il territorio dei comuni di Cocconato e di Montiglio, Concentrico, Lavatoio, Faiteria, Freis;

comune di Portacomaro per le località di Varbella, Sartorino, Valenzogno;

comune di Robella per le località Mandorino, Verdina, Parena, Vignalunga, Robella-Castello, Zanevreto, Cà Giorgio, Ottangana, Monfrei, Braida, Montando, Stabiasso, Cortiglione;

comune di Scandeluzza per le località Sarona, S. Sebastiano, Serra, Concentrico, Rinco;

comune di Tonco per le località Serra, Cesura, S. Gerolamo, Morra;

comune di Tonengo per l'intero territorio comunale;

comune di Villanova d'Asti per le località Savi, Paracca, Madonna di Casale;

comune di Antignano per le località Gonella, Montefiglie, Moscatella, Perosini, Rocche, Colombaro, Rastello, Burra, Concentrico;

comune di Asti per le località S. Pietro, Variglie, Val del Re, S. Brunone, Borgomale, Vallarone, S. Cristoforo, Vaglierano, Stazione di S. Damiano, Torre Battibò, Revignano, Bellangero, Valleandona, Casabianca, Recinto S. Rocco, Borgo Tanaro;

comune di Baldichieri per l'intero territorio comunale;

comune di Cantarana per l'intero territorio comunale;

comune di Castellero per l'intero territorio comunale;

comune di Celle Enomondo per le località Merlazza, S. Andrea, Pratongrande, Pozzo, S. Carlo, Moschetto;

comune di Dusino S. Michele per l'intero territorio comunale;

comune di Ferrere per le località S. Secondo, Serra di Balla, San Giuseppe;

comune di Isola d'Asti per le località Bricco S. Giovanni, Valle Nabisso, Repergo, Villa, Isola-piano, Chiappa;

comune di Mombercelli per le località Castelletto, Motero;

comune di Monale per le località Molichino, Monache, Vignassa;

comune di Mongardino per le località via Fredda, Vallatone, Barla, Bricco Matis, Serra Riondino, Bric du Rocca;

comune di Montegrosso d'Asti per le località Castelletto, Monterotondo, Gaggie, Agliana, Bagnerio, Pina Norto, Vallumida, Boscogrande, Tana Bassa, Bricco Papa, Rosareto, Valenzana, Moroni;

comune di Revigliasco per le località Binello, Boschiero, Maghone, Doano, Manina, Rivoira, S. Rocco, Strada Fonda, Bricco Novara, Castelletto, Val Mongogno, *Moncarletto, zona Cimitero*, S. Agnese, *Castellero;*

comune di S. Damiano d'Asti per le località Bricco Simoni, S. Grato, S. Giacomo, Bricco Ago, Martinetta, Valle Blesio, Bricco S. Pietro, Castelnuovo, San Giulio;

comune di S. Martino Alfieri per le località Marelli, Fagnani, Quaglia, Saracchi;

comune di S. Paolo Solbrito per la zona a confine con il territorio dei comuni di Villanova, di Montafia e di Roatto;

comune di Tigliole per le località Bricco Gallo, Remondino, Bertacone, Case Maiolio, Pocola, Obertino;

comune di Vigliano per le località Bosco, Sabbionera;

comune di Villafranca d'Asti per le località S. Grato, Case Bruciate, Bric Paladino, Cà Sarena, Garavello, S. Rocco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(9256)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1976.

Approvazione del bilancio di previsione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1976-77.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, che detta norme per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede provvidenze per la formazione professionale degli invalidi del lavoro;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, nonché la successiva legge 30 marzo 1971, n. 118, che ha riordinato la materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, concernente l'addestramento e formazione

professionale, in relazione al quale la regione stessa non beneficia di contributi a carico del fondo addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, che converte in legge il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, in applicazione della quale è autorizzata la iscrizione nel bilancio del Ministero del lavoro, a decorrere dall'esercizio 1971, della somma di L. 1.150.000.000, ridotta a L. 385.000.000 annue per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per essere devoluta agli interventi a favore dell'orientamento e della formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 702 con la quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1976, comprendente il contributo ordinario dello Stato a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori nella misura di L. 20 miliardi ed il contributo di L. 385.000.000 a favore dell'orientamento e della formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Considerato che dei predetti contributi è stata già riscossa la metà dei medesimi durante l'esercizio 1975-76 del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per cui resta disponibile per il 1° semestre dell'esercizio 1976-77 del F.A.P.L. la somma di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi) del primo contributo e la somma di L. 192.500.000 del secondo contributo;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1976-77;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1976-77, allegato al presente decreto.

Roma, addì 2 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

FONDO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI
(Gestione fuori bilancio autorizzata dalla legge 29 aprile 1949, n. 264)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976-77

Parte I. — ENTRATE

Numero dell'anno finanz. 1975-76	Numero dell'anno finanz. 1976-77	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	3.500.000.000
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI	
		Sezione I. — ENTRATE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	*per memoria*
		Sezione II. — ENTRATE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE E INDIRETTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DA RIPARTIRE NELLE MISURE STABILITE DELL'ART. 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GENNAIO 1972, N. 10	
		Categoria 01. — *Vendita di beni e prestazione di servizi*	
1031	1031	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*
		Totale categoria 01 . . .	—
		Categoria 03. — *Trasferimenti attivi correnti*	
		Sottocategoria 30. — Altri trasferimenti	
1041	1041	Contributi ed erogazioni effettuati da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi e da amministrazioni vari (art. 62, lettera c), della legge 29 aprile 1949, n. 264) . .	*per memoria*

Numero dell'anno finanz. 1975-76	Numero dell'anno finanz. 1976-77	Denominazione	Importo
1042	1042	Contributo stabilito dai contratti collettivi di lavoro da destinare a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20, lettera *d*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
1043	1043	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera sia singoli che associati (art. 20, lettera *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
		Totale sottocategoria 30	—
		Totale categoria 03	—
		Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*	
1051	1051	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629	400.000.000
1052	1052	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	1.000.000.000
1053	1053	Interessi attivi sui fondi del F.A.P.L. depositati presso istituti di credito dagli uffici periferici dell'amministrazione oppure da enti cui è stata devoluta la gestione di corsi e cantieri. Interessi moratori	*per memoria*
		Totale categoria 04	1.400.000.000
		Categoria 05. — *Entrate non classificabili in altre voci*	
1061	1061	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private, da destinare agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi (art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482)	*per memoria*

Numero dell'anno finanz. 1975-76	Numero dell'anno finanz. 1976-77	Denominazione	Importo
1062	1062	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lettera *c*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
1063	1063	Somme affluite erroneamente al F.A.P.L.	*per memoria*
		Totale categoria 05	—
		Totale sezione II	1.400.000.000
		Totale titolo I - Entrate correnti	1.400.000.000
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
		Sezione I. — ENTRATE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	
		Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
5101	5101	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	10.000.000.000
5102	5102	Assegnazioni straordinarie dello Stato	*per memoria*
5103	5103	Entrate diverse	*per memoria*
		Totale categoria 10	10.000.000.000
		Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	
5111	5111	Recuperi sui finanziamenti ministeriali concessi in conto capitale per gli interventi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	*per memoria*
		Totale categoria 11	—
		Totale sezione I	10.000.000.000

Numero dell'anno finanz. 1975-76	Numero dell'anno finanz. 1976-77	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		Sezione II — ENTRATE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE E INDIRETTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DA RIPARTIRE NELLE MISURE STABILITE DALL'ART. 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GENNAIO 1972, N. 10	
		Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
		Sottocategoria 1. — Contributo dello Stato	
5201	5201	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento e alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	192.500.000
		Totale sottocategoria 1 . . .	192.500.000
		Sottocategoria 2. — Contributi di enti pubblici	
5211	5211	Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (articolo 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*
5212	5212	Contributo annuo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n 36	*per memoria*
5213	5213	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1% su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124)	*per memoria*
		Totale sottocategoria 2 . . .	—
		Totale categoria 10 . . .	192.500.000
		Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	
5231	5231	Rimborso dalle Comunità europee (Fondo sociale europeo) di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori	*per memoria*
5232	5232	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali, ai corsi per giovani lavoratori, ed ai corsi per particolari categorie di lavoratori (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	1.500.000.000
5233	5233	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali (leggi 23 dicembre 1966, n. 1142 e 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858)	400.000.000
5234	5234	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	50.000.000
5235	5235	Recuperi sui finanziamenti ai corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	1.000.000
5236	5236	Entrate diverse	*per memoria*
		Totale categoria 11 . . .	1.951.000.000
		Totale sezione II . . .	2.143.500.000
		Totale titolo II - Entrate in conto capitale	12.143.500.000
		Totale generale delle entrate . . .	17.043.500.000

Roma, addì 2 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

Voce	Importo
Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	3 500 000 000
Titolo I — ENTRATE CORRENTI	
Sezione I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L nell'intero territorio nazionale*	
Sezione II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*	
Categoria 01. — Vendita di beni e prestazioni di servizi	—
Categoria 03. — Trasferimenti attivi correnti	—
Categoria 04. — Redditi e proventi patrimoniali	1.400 000 000
Categoria 05. — Entrate non classificabili in altre voci	—
Totale sezione II	1.400.000.000
Totale titolo I	1.400.000.000
Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
Sezione I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L nell'intero territorio nazionale*	
Categoria 10. — Trasferimenti attivi in conto capitale	10 000 000 000
Categoria 11. — Riscossioni di crediti	—
Totale sezione I	10.000.000.000
Sezione II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*	
Categoria 10 — Trasferimenti attivi in conto capitale	192 500 000
Categoria 11 — Riscossioni di crediti	1 951 000 000
Totale sezione II	2.143.500.000
Totale titolo II	12.143.500.000
Totale generale delle entrate	17.043.500.000

Roma, addì 2 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Parte II — SPESE

CAPITOLI — Numero dell'anno finanz. 1975-76	Numero dell'anno finanz. 1976-77	Denominazione	Importo
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI	
		Sezione I. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	
		Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1031	1031	Spese relative all'amministrazione del F.A.P.L. Spese per il funzionamento della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il F.A.P.L. è stato costituito	200.000.000
1032	1032	Finanziamento dell'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478)	500.000.000
		Totale categoria 04	700.000.000
		Categoria 06. — *Trasferimenti passivi*	
		Sottocategoria 20. — Trasferimenti ad enti pubblici	
1061	1061	Contribuzioni straordinarie a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dalla applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25	*per memoria*
		Totale sottocategoria 20	—
		Totale categoria 06	—
		Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
1091	1091	Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. anche nei precedenti esercizi finanziari, antecedentemente al trasferimento al-	

Numero dell'anno finanz. 1975-76	Numero dell'anno finanz. 1976-77	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		le regioni delle funzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	100.000.000
1092	1092	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 09 . . .	100.000.000
		Totale sezione I . . .	800.000.000
		Sezione II. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	
		Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
1101	1101	Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. per gli interventi disposti a decorrere dall'anno finanziario 1972-73	10.000.000
1102	1102	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 09 . . .	10.000.000
		Totale sezione II . . .	10.000.000
		Sezione III. — INTERVENTI DEL F.A.P.L. TRAMITE LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	
		Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
1201	1201	Rimborso di somme affluite erroneamente al F.A.P.L.	10.000.000
1202	1202	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 09 . . .	10.000.000
		Totale sezione III . . .	10.000.000
		Totale titolo I - Spese correnti . . .	820.000.000

Numero dell'anno finanz. 1975-76	Numero dell'anno finanz. 1976-77	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE	
		Sezione I. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5121	5121	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	3.500.000.000
5122	5122	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui all'art. 59 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernenti provvidenze a favore delle province interessate dalle alluvioni e dalle mareggiate dell'autunno 1966	5.000.000
5123	5123	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze a favore delle province della Sicilia interessate dai terremoti del gennaio 1968 . .	5.000.000
5124	5124	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri di lavoro e di rimboschimento istituiti nei comuni colpiti dalla infezione colerica nelle regioni Campania, Puglia e Sardegna nell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868)	50.000.000
5125	5125	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali . .	100.000.000
5126	5126	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti	500.000.000

Numero dell'anno finanz. 1975-76	Numero dell'anno finanz. 1976-77	CAPITOLI Denominazione	Importo
5127	5127	Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	1.000.000.000
5128	5128	Spese per la formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art. 7, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)	*per memoria*
5129	5129	Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento, mediante erogazione di contributi alle regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione e cessazione di aziende, nonchè di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale (art. 7, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)	1.000.000.000
5130	5130	Spese per studi, ricerche, documentazione ed informazione necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore addestrativo (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)	*per memoria*
5131	5131	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)	1.202.750.000
5132	5132	Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'art. 2 della legge 14 novembre 1967, numero 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264	30.000.000

Numero dell'anno finanz. 1975-76	Numero dell'anno finanz. 1976-77	CAPITOLI Denominazione	Importo
5133	5133	Contributi a favore di operatori economici pubblici e privati — di cui all'art. 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei Ministri della CEE — che predispongono e presentino progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento di cui alle norme del Fondo sociale europeo, nonchè contributi a favore delle regioni o di enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori (legge 8 novembre 1973, n. 736)	3.500.000.000
5134	5134	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 12 . . .	10.892.750.000
		Totale sezione I . . .	10.892.750.000
		Sezione II. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	
		Rubrica I. — Interventi per la formazione professionale dei lavoratori	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5151	5151	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	*per memoria*
5152	5152	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od. indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	*per memoria*
5153	5153	Spese relative alla corresponsione dell'integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi di riqualificazione (art. 53 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni)	*per memoria*

Numero dell'anno finanz. 1975-76	Numero dell'anno finanz. 1976-77	CAPITOLI — Denominazione	Importo
5154	5154	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	*per memoria*
5155	5155	Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori, capi intermedi di aziende, sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato, conduzione impianti termici, minorati fisici, disadattati sociali, ecc.	*per memoria*
5156	5156	Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	*per memoria*
5157	5157	Contributi in favore di enti o di istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456)	*per memoria*
5158	5158	Contributi a favore di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	*per memoria*
5159	5159	Spese per il trattamento economico estivo — a norma dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424 integrato dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35 — del personale istruttore impegnato in attività formative finanziate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	*per memoria*
5160	5160	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 12	—
		Totale rubrica I	—
		Rubrica II. — Interventi per la formazione professionale degli apprendisti	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5171	5171	Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti	*per memoria*
5172	5172	Spese comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	*per memoria*
5173	5173	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 12	—
		Totale rubrica II	—
		Rubrica III. — Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5181	5181	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi partecipanti a corsi istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 23 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*
5182	5182	Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione ed appositi centri sperimentali per mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*

Numero dell'anno finanz. 1975-76	Numero dell'anno finanz. 1976-77	Denominazione	Importo
5183	5183	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche presso i centri speciali e sperimentali per mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*
5184	5184	Spese comunque connesse con l'ordinativo e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	*per memoria*
5185	5185	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 12 . . .	—
		Totale rubrica III . . .	—
		Rubrica IV. — Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni autonome a statuto speciale della Sardegna (decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480) e del Friuli-Venezia Giulia (decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 e legge 28 aprile 1976, n. 158)	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5190	5190	Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per gli scopi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, per la Sardegna, e di cui all'art. 28, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 904, per il Friuli-Venezia Giulia	*per memoria*
5191	5191	Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	*per memoria*
5192	5192	Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	*per memoria*
5193	5193	Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare ad istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	*per memoria*
5194	5194	Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 23 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*
5195	5195	Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare per la sovvenzione ed *il finanziamento di iniziative aventi per* scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti, o comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *d*) ed *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
		Totale categoria 12 . . .	—
		Totale rubrica IV . . .	—
		Totale sezione II . . .	—

CAPITOLI			Importo
Numero		Denominazione	
dell'anno finanz. 1975-76	dell'anno finanz. 1976-77		
		Sezione III. — INTERVENTI DEL F.A.P.L. TRAMITE LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5201	5201	Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto	*per memoria*
5202	5202	Contributi alle regioni a statuto ordinario per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	*per memoria*
5203	5203	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	*per memoria*
5204	5204	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	*per memoria*
5205	5205	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 23 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*
5206	5206	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per la sovvenzione ed il finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti, o comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettere *d*) ed *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
5207	5207	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 12 . . .	—
		Totale sezione III . . .	—
		Sezione IV. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E INDIRETTI TRAMITE LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5251	5251	Disponibilità finanziarie destinate ad essere ripartite secondo i parametri di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, nonché secondo la loro destinazione specifica ove questa venga espressamente indicata nelle disposizioni legislative fonti delle relative entrate, per interventi diretti nelle regioni a statuto speciale e per interventi indiretti — mediante erogazione di contributi — nelle regioni a statuto ordinario . .	5.330.750.000
		Totale categoria 12 . . .	5.330.750.000
		Totale sezione IV . . .	5.330.750.000
		Totale titolo II - Spese in conto capitale	16.223.500.000
		Totale generale delle spese . . .	17.043.500.000
6500	6500	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzare negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	*per memoria*
		Totale a pareggio . . .	17.043.500.000

Roma, addì 2 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

RIASSUNTO DELLE SPESE

Titolo I — Spese correnti

Voce	Importo
Sezione I. — *Interventi diretti del F A P L nell'intero territorio nazionale*	
Categoria 04 — Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	700 000 000
Categoria 06 — Trasferimenti passivi	—
Categoria 09 — Spese non classificabili in altre voci	100 000 000
Totale della sezione I	800.000.000
Sezione II — *Interventi diretti del F.A P L nelle regioni a statuto speciale*	
Categoria 09 — Spese non classificabili in altre voci	10 000 000
Totale della sezione II	10.000.000
Sezione III. — *Interventi del F A P L tramite le regioni a statuto ordinario*	
Categoria 09 — Spese non classificabili in altre voci	10 000 000
Totale della sezione III	10.000.000
Totale del titolo I	820.000.000

Titolo II — Spese in conto capitale

Voce	Importo
Sezione I — *Interventi diretti del F.A P L nell'intero territorio nazionale*	
Categoria 12 — Investimenti nel campo sociale	10 892 750 000
Totale della sezione I	10.892.750.000
Sezione II — *Interventi diretti del F A P L nelle regioni a statuto speciale*	
Categoria 12 — Investimenti nel campo sociale:	
Rubrica I — Interventi per la formazione professionale dei lavoratori	—
Rubrica II — Interventi per la formazione professionale degli apprendisti	—
Rubrica III — Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	—
Totale della sezione II	—
Sezione III. — *Interventi del F A P L tramite le regioni a statuto ordinario*	
Categoria 12 — Investimenti nel campo sociale	—
Totale della sezione III	—
Sezione IV. — *Interventi diretti del F A P L. nelle regioni a statuto speciale e indiretti tramite le regioni a statuto ordinario*	
Categoria 12 — Investimenti nel campo sociale	5.330 750 000
Totale della sezione IV	5.330.750.000
Totale del titolo II	16.223.500.000
Totale generale delle spese	17.043.500.000
Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzare negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	—
Totale a pareggio	17.043.500.000

Roma, addì 2 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Toros

(8861)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1976.

Integrazione del comitato di gestione del fondo per i finanziamenti al commercio, previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il decreto ministeriale del 13 aprile 1976 col quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge;

Vista la comunicazione in data 7 luglio 1976 con la quale il presidente della giunta regionale della Liguria ha designato il rappresentante della regione predetta;

Decreta:

Il dott. Giorgio Guerisoli partecipa alla seduta del comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio, previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975 n. 517, in qualità di rappresentante della regione Liguria, interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9154)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze), approvato con proprio decreto 20 maggio 1972 e modificato da ultimo con decreto 7 giugno 1976;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 9 dicembre 1975 e 23 dicembre 1975 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 17 dicembre 1975;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 19, punto 8), 33, comma primo, e 48, lettera *p*), dello statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze), in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMI E DEPOSITI DI PRATO

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai dirigenti, ai funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.

Art. 33, comma primo. — Le filiali della Cassa dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sede centrale, agenzie e recapiti.

Art. 48. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ad altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati dai capitolati di appalto o in deliberazioni adottate di volta in volta dagli enti suddetti ed accettate dalla Cassa, in conformità delle leggi vigenti e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(9015)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1976.

Nomina di un sindaco effettivo e conferma di un sindaco supplente dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio dei sindaci;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna;

Decreta:

Il dott. Michelangelo D'Urso è nominato sindaco effettivo, con funzioni di presidente, e la dott.ssa Giovanna Trazza è confermata sindaco supplente dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, per la durata ed in conformità alle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9253)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1976.

Sostituzione di un membro effettivo del comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della convenzione tra lo Stato ed il consorzio industrie fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974, con il quale la convenzione annessa al citato regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 27 giugno 1972;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione del membro effettivo rappresentante dell'Amministrazione finanziaria in seno al comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della convenzione annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, nominato con il predetto decreto ministeriale 12 giugno 1972;

Decreta:

Il dott. Luciano Cremona, direttore generale dei monopoli di Stato, è nominato, quale rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, membro effettivo del comitato arbitrale indicato nelle premesse in sostituzione del dott. Mario Trivelloni, collocato a riposo.

Roma, addì 27 luglio 1976

Il Ministro: STAMMATI

(9153)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Habitat » a r.l., in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del tribunale di Bologna in data 1° giugno 1976 con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia « Habitat » a r.l., con sede in Bologna;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta la necessità di disporre, in conseguenza del suddetto provvedimento giurisdizionale, la liquidazione coatta amministrativa dell'ente;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « Habitat » a r.l., con sede in Bologna, costituita per rogito notar Vincenzina Lanteri di S. Giovanni in Persiceto in data 13 gennaio 1971 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Michele Giorgini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9210)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Oriolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Oriolo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2733/M)

Autorizzazione al comune di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.705.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2732/M)

Autorizzazione al comune di Rocca di Neto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Rocca di Neto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.393.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2731/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Elia a Pianisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 946.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2730/M)

Autorizzazione al comune di Sansepolcro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 2 agosto 1976 il comune di Sansepolcro (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2726/M)

Autorizzazione al comune di Sutri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Sutri (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.096.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2723/M)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.375.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2750/M)

Autorizzazione al comune di Cellamare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Cellamare (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.654.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2734/M)

Autorizzazione al comune di Matrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Matrice (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 8.677.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2735/M)

Autorizzazione al comune di Colli a Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Colli a Volturno (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.167.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2746/M)

Autorizzazione al comune di Cassano Jonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 agosto 1976 il comune di Cassano Jonio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 674.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(2747/M)

Autorizzazione al comune di Montefiorino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Montefiorino (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2718/M)

Autorizzazione al comune di Varano de' Melegari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Varano de' Melegari (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.957.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2719/M)

Autorizzazione al comune di Fiumalbo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Fiumalbo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.434.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2720/M)

Autorizzazione al comune di Magnacavallo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Magnacavallo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.541.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2721/M)

Autorizzazione al comune di Alfianello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Alfianello (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.117.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2722/M)

Autorizzazione al comune di Gonzaga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Gonzaga (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 63.343.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2724/M)

Autorizzazione al comune di Calenzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 agosto 1976 il comune di Calenzano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 63.149.701, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2725/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Elia a Pianisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.959.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2727/M)

Autorizzazione al comune di Carpineto Sinello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Carpineto Sinello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.123.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2728/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Sangro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Castel di Sangro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.382.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2729/M)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.548.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2748/M)

Autorizzazione al comune di Torino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Torino viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.000.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2749/M)

Autorizzazione al comune di Bolsena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Bolsena (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.707.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2736/M)

Autorizzazione al comune di Arlena di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Arlena di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.924.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2737/M)

Autorizzazione al comune di Arrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Arrone (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 26.728.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2738/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Rocca Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.233.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2739/M)

Autorizzazione al comune di Gissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Gissi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 87.539.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2740/M)

Autorizzazione al comune di Toritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Toritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 299.667.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2741/M)

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Montaione (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2742/M)

Autorizzazione al comune di Quarto d'Altino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Quarto d'Altino (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2743/M)

Autorizzazione al comune di Ro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Ro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 80.800.000, per la copertura del disavanzo economico dl bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2744/M)

Autorizzazione al comune di Montecreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Montecreto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2745/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. arch. Augusto Ghiselli, nato a Milano il 12 ottobre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso il Politecnico di Milano il 28 marzo 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico predetto.

(9169)

La dott.ssa Letizia Lisanti, nata a Roma il 13 ottobre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Roma il 1° dicembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9170)

La dott.ssa Maria Luisa Pignocco, nata a Roma il 28 giugno 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso la Università di Roma il 14 marzo 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9171)

Il dott. Leonardo Trevisi, nato a Campi Salentina (Lecce) il 29 settembre 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina veterinaria conseguito presso l'Università di Napoli il 1° luglio 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9172)

Il dott. arch. Paola Maria Violani, nata a Milano il 24 maggio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso il Politecnico di Milano il 9 marzo 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico predetto.

(9173)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

Corso dei cambi del 6 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	835,75	835,75	836 —	835,75	835,80	835,70	836,05	835,75	835,75	835,75
Dollaro canadese	844 —	844 —	845 —	844 —	845,30	844 —	845,10	844 —	844 —	844 —
Franco svizzero	336,55	336,55	336,98	336,55	336,80	336,50	336,75	336,55	336,55	336,55
Corona danese	136,93	136,93	136,90	136,93	136,85	136,90	137 —	136,93	136,93	136,93
Corona norvegese	151,10	151,10	151,20	151,10	150,90	151,05	151,25	151,10	151,10	151,10
Corona svedese	188,42	188,42	188,50	188,42	188,50	188,40	188,46	188,42	188,49	188,42
Fiorino olandese	309,76	309,76	309,80	309,76	309,45	309,75	309,72	309,76	309,76	309,76
Franco belga	21,279	21,279	21,28	21,279	21,28	21,25	21,28	21,279	21,279	21,279
Franco francese	167,59	167,59	167,95	167,59	167,90	167,55	167,88	167,59	167,59	167,59
Lira sterlina	1494,50	1494,50	1494,65	1494,50	1494 —	1494,45	1495,50	1494,50	1494,50	1494,50
Marco germanico	328,69	328,69	328,25	328,69	328,90	328,65	328,55	328,69	328,69	328,69
Scellino austriaco	46,265	46,265	46,25	46,265	46,34	46,25	46,32	46,265	46,265	46,265
Escudo portoghese	26,79	26,79	26,85	26,79	26,85	26,75	26,79	26,79	26,79	26,79
Peseta spagnola	12,20	12,20	12,21	12,20	12,19	12,18	12,2075	12,20	12,20	12,20
Yen giapponese	2,855	2,855	2,81	2,855	2,85	2,83	2,8550	2,855	2,855	2,855

Media dei titoli del 6 agosto 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	90,900
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,425
» 5 % (Ricostruzione)	93,775
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,725
» 5 % (Città di Trieste)	89,425
» 5 % (Beni esteri)	89,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,775
» 5,50 % » » 1968-83	76,400
» 5,50 % » » 1969-84	78,400
» 6 % » » 1970-85	80,600
» 6 % » » 1971-86	78,900
» 6 % » » 1972-87	79,425
» 9 % » » 1975-90	89,275
» 9 % » » 1976-91	85,650
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	—
» » » 5,50 % 1976	—
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,050
» poliennali 7 % 1978	90,050
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,825
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,450
» » 9 % 1980	91,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	835,90
Dollaro canadese	844,55
Franco svizzero	336,65
Corona danese	136,965
Corona norvegese	151,175
Corona svedese	188,44
Fiorino olandese	309,74
Franco belga	21,279
Franco francese	167,735
Lira sterlina	1495 —
Marco germanico	328,72
Scellino austriaco	46,292
Escudo portoghese	26,79
Peseta spagnola	12,204
Yen giapponese	2,855

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 250 del 4 febbraio 1976 con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1973;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la nota telegrafica del comune di Offida n. 3061 del 14 luglio 1976 con la quale è stata comunicata la rinuncia del dott. Pellei Raffaele dichiarato vincitore della prima condotta medica dello stesso comune;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

A seguito di rinuncia del dott. Pellei Raffaele, il dott. Vagnoni Gino, nato a Colonnella (Teramo) il 22 settembre 1923, residente a Martinsicuro (Teramo), via Roma, 267, è dichiarato vincitore della condotta medica di cui alle premesse.

Ascoli Piceno, addì 28 luglio 1976

Il medico provinciale: VISCOMI

(9271)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « U. BARBERINI » DI NETTUNO

Concorso riservato ad un posto di aiuto del centro trasfusionale

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nettuno (Roma).

(9289)

OSPEDALI RIUNITI SPECIALIZZATI « S. MARTA E VILLERMOSA » DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente di dermatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(9283)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso a due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(9285)

OSPEDALE « E. PROFILI » DI FABRIANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona).

(9286)

OSPEDALE AL MARE DI VENEZIA-LIDO

Concorso ad un posto di primario della divisione di reumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di reumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Venezia-Lido.

(9287)

OSPEDALE CIVILE DI CIRIE'

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di emodialisi;

un posto di assistente di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ciriè (Torino).

(9281)

OSPEDALE « M. CHIELLO » DI PIAZZA ARMERINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piazza Armerina (Enna).

(9284)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di dermosifilopatia;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(9288)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI AGRIGENTO

Concorso a due posti di assistente del servizio di cardiologia con annessa unità di terapia intensiva coronarica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di cardiologia con annessa unità di terapia intensiva coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(9279)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario presso il centro « Angeli Custodi »;

un posto di primario di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori dei concorsi saranno inquadrati nel rapporto di servizio a « tempo pieno », giuste le disposizioni contenute nella legge della regione Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(9280)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI S. VITO AL TAGLIAMENTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in S. Vito al Tagliamento (Pordenone).

(9282)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 febbraio 1976, n. 8.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativo all'ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35;
Vista la deliberazione della giunta provinciale 22 settembre 1975, n. 4963;
Vista la deliberazione della giunta provinciale 2 febbraio 1976, n. 596;

Decreta:

E' emanato l'unito regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35.
Il proprio decreto del 21 ottobre 1975, n. 51, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 10 febbraio 1976

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1976
Registro n. 1, *foglio n.* 198

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 35 DEL 12 LUGLIO 1975

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

La legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, nel presente regolamento verrà indicata con la semplice parola « legge ».

Art. 2.

L'intesa di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge viene realizzata dagli assessori dei rispettivi assessorati sentiti i responsabili dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura, dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e dell'azienda.

Art. 3.

I progetti di cui agli articoli 1 e 20 della legge devono comprendere i requisiti previsti nell'art. 9 della legge.

Art. 4.

Il catasto idrico è costituito dai terreni intestati ai beni del demanio idrico, integrati dall'elenco delle acque pubbliche.

Qualora un comune o una comunità di valle intenda eseguire in proprio l'aggiornamento del catasto idrico per i corsi d'acqua già regolati o comunque non soggetti a modificazioni, si potrà corrispondere un contributo. Questo potrà arrivare al limite massimo del 70%.

Le tariffe degli incarichi di cui al secondo comma dell'art. 3 per studi di rilevazione e per la direzione dei lavori di cui all'art. 6, terzo comma, sono quelle stabilite in favore di Enti Pubblici.

Art. 5.

Qualora gli enti indicati nell'art. 5 della legge intendessero avvalersi di quanto previsto dall'articolo stesso, dovranno farne domanda all'assessore competente; questi, sentito l'amministratore in ordine alla compatibilità del programma annuale, chiede l'autorizzazione alla giunta provinciale.

Oltre all'importo necessario per i lavori, dovrà essere prevista una percentuale per imprevisti.

Art. 6.

L'azienda ha la facoltà di delimitare il demanio idrico provinciale con apposizione di appositi cippi di confine e di questo sarà fatto un verbale per la notifica agli aventi causa. La data del ricevimento della notifica apre il termine per il ricorso alla giunta provinciale.

Art. 7.

L'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 15 della legge per consentire depositi di materiale, viene rilasciata dall'azienda, la quale valuterà, di volta in volta, i motivi della richiesta obbligando il richiedente a ogni garanzia ai fini di eventuali danni.

Con riferimento al secondo comma dell'art. 15 della legge, l'azienda potrà esprimersi in ogni caso sulla pericolosità dei depositi, ordinandone, quando necessario, la loro rimozione.

La deroga di cui all'art. 15, terzo comma della legge si applica nei confronti dei piani urbanistici per zone residenziali o di produzione e relativi piani di attuazione e le distanze ivi stabilite rimangono in vigore fino alla loro modifica con l'osservanza della procedura di cui all'art. 16 o di quella di cui all'art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, modificato con la legge 20 settembre 1973, n. 38.

Art. 8.

I titolari dei serbatoi di cui all'art. 16 della legge, sono tenuti a fornire il programma annuale per lo scarico o lo svuotamento dei serbatoi stessi; la richiesta formale per l'autorizzazione da parte dell'azienda dovrà essere fatta mediante telegramma 72 ore prima della presunta data di inizio degli scarichi.

Sulla richiesta l'azienda è tenuta a pronunciarsi entro 72 ore.

TITOLO II

Capo I

CONCESSIONI

Art. 9.

Le concessioni, licenze ed autorizzazioni interessanti i terreni appartenenti al demanio idrico provinciale, sono subordinate alla osservanza delle disposizioni contenute nella legge, nel presente regolamento e nelle vigenti disposizioni di legge con particolare riferimento al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche, e successive modificazioni.

Art. 10.

Chiunque voglia eseguire opere stabili o provvisorie per la derivazione delle acque pubbliche ovvero la immissione nelle acque pubbliche, attraversare o fiancheggiare il demanio idrico provinciale con ponti, funivie, linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, fognature, acquedotti, piste di sci, ecc., occupare o prendere in affitto terreno del demanio idrico, estrarre materiale, sabbia, ghiaia o tagliare legname, deve inoltrare domanda all'Azienda Speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, in carta bollata, salve le esenzioni previste dalle vigenti norme sull'imposta di bollo.

Art. 11.

La domanda deve contenere nome, cognome e domicilio del richiedente e la descrizione particolareggiata della concessione richiesta.

Per gli attraversamenti, le occupazioni e per le affittanze deve essere corredata inoltre da:

a) corografia in scala 1:25.000 o 1:10.000 (1 originale + 1 copia);

b) planimetria catastale aggiornata
(1 originale + 1 copia);

c) disegno dei particolari tecnici in scala appropriata
(1 originale + 1 copia);

d) estratto tavolare.

Per l'estrazione di materiali dal demanio idrico deve essere corredata da:

a) corografia in scala 1:25.000 o 1:10.000
(1 originale + 1 copia);

b) planimetria catastale aggiornata
(1 originale + 1 copia);

c) profilo longitudinale e sezioni trasversali in scala appropriata
(1 originale + 1 copia).

Gli elaborati devono essere aggiornati, rispecchiare fedelmente la situazione attuale, essere debitamente firmati da un tecnico iscritto all'albo professionale ad eccezione delle piccole licenze di cui all'art. 29.

Inoltre la zona oggetto di attività estrattiva deve essere picchettata con adeguati riferimenti inamovibili e rintracciabili per tutto il periodo della concessione.

Art. 12.

Per ottenere l'istruttoria della domanda, il richiedente deve versare un importo da L. 10.000 a L. 30.000 per spese di sopraluogo, se questo è necessario.

Qualora la domanda venga accolta, il richiedente a richiesta dell'azienda deve versare l'importo di L. 5000 a titolo di rimborso spese d'ufficio (carte bollate, ecc.) oltre al deposito cauzionale che verrà fissato di volta in volta dall'amministratore.

Può accettarsi anche una cauzione costituita da fideiussione bancaria.

Art. 13.

Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione dei singoli depositi per ogni domanda previo versamento di un deposito unico che va dal minimo di L. 250.000 ad un massimo di L. 5.000.000.

Art. 14.

L'istruttoria delle domande viene curata dall'azienda speciale, la quale, compiuto il necessario sopraluogo, esprime il proprio parere sulla reiezione o sull'accoglimento della domanda, redigendo in quest'ultima ipotesi il disciplinare delle condizioni e norme particolari cui il concessionario dovrà ottemperare.

Le condizioni alle quali l'azienda subordina la concessione sono notificate al richiedente e questi deve firmare per accettazione.

Art. 15.

E' in facoltà dell'amministrazione provinciale di stipulare con enti e società convenzioni disciplinanti le concessioni di area pubblica con condutture sotterranee, linee elettriche e di telecomunicazione, fermo restando l'obbligo da parte del concessionario di inoltrare per ogni opera o gruppo di opere da costruire la relativa domanda, corredata di quanto disposto nell'art. 11.

Il canone potrà riguardare forfettariamente tutte le superfici demaniali occupate nell'ambito della provincia.

Art. 16.

Le concessioni, una volta completata l'istruttoria da parte dell'azienda speciale, vengono rilasciate con decreto dell'assessore competente.

Il decreto viene rimesso al titolare ed una copia di esso, quando si tratti di concessioni pluriennali, viene trasmessa alla ripartizione finanze e patrimonio per gli adempimenti previsti nell'art. 28.

Art. 17.

Le concessioni per attraversamenti, occupazioni ed affittanze avranno la durata massima di anni 29, trascorsa la quale potrà essere accordato il rinnovo su domanda dell'interessato e senza altra documentazione, qualora la situazione della proprietà e delle opere in essa insistenti non abbia subito variazioni.

Art. 18.

Le concessioni, autorizzazioni e licenze oltre alle particolari condizioni e norme fissate nel disciplinare, si intendono sempre accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi;

c) con la facoltà di imporre nuove condizioni.

Art. 19.

Le concessioni per attraversamenti, per affittanze ed altre possono essere revocate in qualsiasi momento per giusti motivi mediante preavviso di novanta giorni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; per quanto riguarda le concessioni per estrazione di materiale, la revoca può essere disposta con effetto immediato.

Le concessioni sono anche revocate per non uso, cattivo uso, per inadempimento delle prescritte condizioni o qualora il concessionario si sia reso moroso nel pagamento del relativo canone.

La revoca è disposta con decreto dell'assessore competente. Nel decreto di revoca, da notificarsi al concessionario, è indicato il termine per la riduzione delle cose al primitivo stato; qualora l'interessato non vi provveda si procederà d'ufficio a spese del concessionario.

Art. 20.

Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione mediante comunicazione all'assessorato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La rinuncia non ha effetto se il concessionario non restituisce l'atto di concessione e non provvede alla riduzione delle cose allo stato primitivo.

Nel caso di rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa alla scadenza dell'annualità in corso alla data della notifica della rinuncia.

Art. 21.

In caso di successione a qualunque titolo di altra persona o ente al concessionario, questi entro il termine di trenta giorni dovrà renderne edotto l'assessorato concedente.

Il subentrante, ove non intenda rinunciare alla concessione è tenuto a richiederne la voltura a suo nome nei termini e con le forme sopraindicate, versando la somma di L. 5000 per rimborso spese d'ufficio (carte bollate, ecc.).

La voltura è concessa mediante decreto dell'assessore competente. Il nuovo concessionario è obbligato al pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovuta in relazione alla concessione.

Art. 22.

Le variazioni di domicilio del concessionario devono essere immediatamente comunicate all'assessorato.

Art. 23.

L'assessorato può, per le costruzioni o le occupazioni abusive in atto alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché non pregiudizievoli al demanio idrico, procedere al rilascio di concessioni di sanatoria.

Il concessionario deve in ogni caso obbligarsi al pagamento del canone per gli anni precedenti sottostando altresì a tutte le condizioni contenute nel disciplinare.

Quando le costruzioni o le occupazioni abusive risultano pregiudizievoli al demanio idrico, ovvero se il concessionario rifiutasse le condizioni del disciplinare in sanatoria, su formale diffida dell'azienda, dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'utente i lavori necessari per il ripristino dello stato precedente..

Art. 24.

Oltre alle norme del presente regolamento si intendono sempre richiamate e dovranno rigorosamente essere osservate tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti ed in special modo quelle sulla tutela del paesaggio, sull'inquinamento idrico, sulla assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e sulle assicurazioni sociali.

Qualunque inosservanza alle suddette prescrizioni e condizioni oltre a rendere il concessionario passibile di contravvenzione a norma di legge, non lo esimerà dall'obbligo di provvedere immediatamente ad uniformarsi alle prescrizioni stesse.

Art. 25.

Il difetto di elementi formali non comporta vizio dell'atto di concessione, quando risulta comunque raggiunto lo scopo per il quale i singoli adempimenti sono stati previsti.

Art. 26.

Tra più domande concorrenti è preferita quella che presenti la miglior utilizzazione dal punto di vista idraulico ed economico e soddisfi inoltre prevalenti interessi pubblici. In mancanza di altre condizioni di preferenza vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

Art. 27.

L'azienda è incaricata di tenere costantemente aggiornati i registri delle concessioni e delle licenze dai quali risulteranno: nome, cognome e domicilio del concessionario, località e oggetto della concessione, misura della superficie interessata, data e numero dell'atto, scadenza della concessione.

Art. 28.

La ripartizione finanze e patrimonio è incaricata:

a) di tenere costantemente aggiornato lo schedario delle concessioni pluriennali;

b) di provvedere a tutti gli adempimenti che consentano al tesoriere provinciale di riscuotere i canoni delle relative concessioni.

Capo II

LICENZE

Art. 29.

Le licenze vengono rilasciate dall'amministrazione della azienda e possono essere accordate:

a) per deposito di legname, legna da ardere, pietre od altre materie;

b) per costruzioni di ponticelli provvisori;

c) per occupazioni temporanee;

d) per attraversamenti provvisori con acquedotti, fognature, funivie, ecc.;

e) per ogni altro uso di breve durata e di poca importanza.

Lo stesso amministratore rilascia le licenze fino all'ammontare di L. 720.000 per:

a) l'estrazione di materiale;

b) la cessione di prodotti principali o secondari del terreno demaniale, frutti vari, pietrame, terre, ecc.

Le licenze hanno una durata non superiore ad un anno.

Art. 30.

Per tutte le licenze viene imposto al concessionario un canone il cui ammontare è determinato di volta in volta (fra minimo e massimo stabilito nel presente regolamento), tenuto conto dell'uso per il quale è domandata la licenza e della entità delle servitù o limitazioni che possano derivare all'uso pubblico.

Art. 31.

Quando non sorgono difficoltà che rendano necessaria una maggiore istruttoria, l'amministratore rilascia la licenza dopo che il richiedente abbia pagato la somma equivalente all'intero canone e depositato l'eventuale cauzione.

Art. 32.

Contenuto delle licenze ove si prescinda dal disciplinare:

a) cognome, nome e domicilio del concessionario;

b) luogo ed estensione dell'area concessa o quantità del materiale concesso;

c) uso e destinazione per i quali l'area è stata concessa;

d) genere, forma, dimensione e struttura delle opere autorizzate;

e) durata delle licenze e condizioni dettate di volta in volta dall'azienda alla cui osservanza esse sono subordinate;

f) ammontare della eventuale cauzione.

La licenza deve poi contenere la dichiarazione che essa si intende vincolata all'osservanza delle generali prescrizioni contenute nel presente regolamento.

La licenza deve essere redatta su carta bollata e sottoscritta dall'amministratore e dal concessionario per accettazione.

Ove occorra, sono uniti la pianta della località e i disegni delle opere autorizzate.

Art. 33.

Per ragioni di interesse pubblico, l'amministratore può in qualunque tempo sospendere la licenza o farla cessare ed ordinare quindi lo sgombero dell'area, facendola eseguire d'ufficio a carico del concessionario in caso di suo rifiuto.

Il concessionario non ha diritto di compenso o di indennità di sorta, ma solamente ha diritto alla restituzione della quota del canone corrispondente al tempo per il quale non può fruire della licenza.

Capo III

CANONI DEMANIALI

Art. 34.

Le concessioni e le licenze sono soggette al pagamento del canone nella misura indicata nella tariffa che segue.

Nel caso di una concessione pluriennale, cioè della durata superiore ad un anno, il canone è dovuto per intero se la concessione viene rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la concessione venga rilasciata nel secondo semestre.

Art. 35.

I canoni di cui alla tariffa saranno riscossi:

a) mediante ruoli in tutti i casi di concessioni di carattere pluriennale;

b) a mezzo di versamento diretto in tesoreria da parte degli interessati in tutti i casi di concessioni di carattere temporaneo. Tale versamento dovrà avvenire anteriormente o contemporaneamente al rilascio della concessione o della licenza.

Art. 36.

E' in facoltà del concedente di stabilire un aumento del canone fino al 50% per le occupazioni temporanee in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

Art. 37.

Quando la domanda abbia lo scopo di costruire opere destinate ad uso pubblico o di pubblica utilità, sempreché il concessionario non ritragga alcun lucro dalla concessione, viene imposto un canone minimo per semplice riconoscimento della proprietà demaniale.

Quando sulle concessioni o licenze si ravvisi un interesse per il demanio idrico provinciale, l'amministratore può ridurre il canone fino all'azzeramento dello stesso, quando si tratti di rimuovere materiale pericoloso per il normale deflusso delle acque o di consolidare o rinforzare la consistenza dell'argine.

Art. 38.

Per eventuali opere eccezionali o non espressamente previste nella tariffa, il canone verrà fissato di volta in volta dall'azienda speciale e commisurato, ove sia possibile, al canone per opere e concessioni analoghe contemplate dalla tariffa.

Art. 39.

Sono esenti dal pagamento del canone le infrastrutture di cui all'art. 25 della legge. Sono pure esenti dal pagamento del canone le concessioni o le licenze accordate alle singole amministrazioni della giunta provinciale.

Art. 40.

Le concessioni relative all'uso ovvero all'affitto dei terreni demaniali sottostanno alle tariffe di seguito indicate; la discrezionalità dell'azienda a fissare le tariffe fra il minimo ed il massimo, è legata all'utilità economica tratta dal concessionario ed al costo di eventuali lavori necessari per porre in essere la concessione, tenendo altresì in debito conto l'ubicazione del bene e la sua dislocazione.

A) *Concessioni di servitù di elettrodotto*:

1. *a*) Canone per semplice attraversamento aereo senza infissione di pali o mensole e senza posa di cavi per linee elettriche sino a 400 Volt, L. 1.000;

b) idem - per linee da 401 a 30.000 Volt, L. 5.000;

c) idem - per linee da 30.001 a 150.000 Volt, L. 6.500;

d) idem - per linee da 150.001 a 250.000 Volt, L. 10.000;

e) idem - per linee oltre 250.000 Volt, L. 15.000.

2. Canone per concessione alla infissione di sostegni:

a) per palo semplice L. 1.000;

b) per traliccio di qualsiasi tipo L. 4.000.

3. Canone per attraversamento aereo di linee elettriche lungo pertinenze demaniali:

a) per linee a bassa tensione L. 5 al ml;

b) per linee ad alta tensione L. 20 al ml.

4. Canone per attraversamento interrato con linee di qualsiasi tensione e tipo:

a) per linee a bassa tensione L. 10 al ml;
minimo contrattuale L. 5.000;

b) per linee ad alta tensione L. 30 al ml;
minimo contrattuale L. 10.000.

B) *Concessioni per servitù di linee telegrafiche e telefoniche*:

per linee di qualsiasi tipo L. 10 al ml;
minimo contrattuale L. 5.000.

C) *Concessione per servitù di metanodotto e acquedotto*:

a) per condotte (in superficie o interrate) sino a 100 mm di diametro L. 30 al ml;
minimo contrattuale L. 5.000;

b) idem - per diametro superiore a 100 mm L. 70 al ml;
minimo contrattuale L. 10.000.

D) *Concessioni a costruire rampe di accesso ad argini*:

a) per rampe ad uso industriale sino a 2 m di larghezza L. 10.000;

b) per rampe ad uso industriale sino a 3 m di larghezza L. 12.000;

c) per rampe ad uso industriale oltre 3 m di larghezza L. 14.000;

d) per rampe ad uso privato sino a 5 m di larghezza L. 3.000.

E) *Concessioni a costruire ponticelli su corsi d'acqua*:

a) ponticelli per uso industriale per mq di superficie demaniale coperta - canone annuo L. 600;
minimo contrattuale L. 10.000;

b) ponticelli per uso privato per mq di superficie L. 100;
minimo contrattuale L. 5.000.

F) *Attraversamenti con ponti*:

a) ponti di luce fino a 15 ml annue L. 10.000;

b) ponti di luce da 15 ml fino a 30 ml annue L. 15.000;

c) ponti di luce da 30 ml fino a 60 ml annue L. 20.000;

d) ponti di luce oltre i 60 ml annue L. 30.000.

G) *Concessione per infissione di cartelli pubblicitari*:

canone per mq di superficie di cartello o per frazione L. 5.000.

H) *Concessione per opere di derivazione di acque pubbliche ovvero di manufatti per lo scarico o immissione di acque nei corsi di acqua*:

canone annuo da L. 5.000 a L. 15.000 in rapporto alla entità della tubazione di derivazione o di scarico.

I) *Concessione per sfalcio erbe*:

vengono considerate quattro classi di merito produttivo:

classe 1 - Terreni arginali capaci di una produzione di q.li 25 per ha, conseguibili con 2 sfalci annui di prodotti erbosi L. 2,00 al m²;

classe 2 - Terreni arginali capaci di una produzione di q.li 18 per ha, con uno sfalcio normale ed altro condizionato all'andamento stagionale L. 1,50 al m²;

classe 3 - Terreni arginali capaci di una produzione di q.li 12 per ha, conseguibili con uno sfalcio normale, Lire 1,00 al m²;

classe 4 - Terreni arginali capaci di una produzione di q.li 6 per ha, con uno sfalcio non sempre conseguibile e comunque di limitata entità, L. 0,50 al m².

J) *Occupazioni temporanee*:

a) occupazione di qualsiasi specie di terreno e pertinenza da lire 1 a lire 20 per mq al giorno. Minimo contrattuale giornaliero, L. 3.000;

b) occupazione di spazio sovrastante e sottostante al suolo demaniale da lire 1 a lire 20 per mq al giorno. Minimo contrattuale giornaliero, L. 3.000.

K) *Occupazioni permanenti*:

a) occupazioni di qualsiasi specie di terreno e pertinenza demaniale da lire 30 a lire 250 per mq all'anno. Minimo contrattuale annuo, L. 30.000;

b) occupazioni di spazio sovrastante e sottostante al suolo demaniale da lire 30 a lire 150 per mq all'anno. Minimo contrattuale annuo L. 20.000.

L) *Passi carrabili*:

passi carrabili costruiti attraverso terreni demaniali da lire 30 a lire 150 per mq all'anno. Minimo contrattuale annuo L. 5.000.

M) *Funivie e teleferiche*:

a) teleferiche per trasporto di materiale da lire 30 a lire 50 per ml all'anno. Minimo contrattuale L. 5.000;

b) piccole funivie da lire 50 a lire 100 per ml all'anno (fino a 100 persone all'ora). Minimo contrattuale, L. 10.000;

c) grandi funivie da lire 100 a lire 150 per ml all'anno (oltre 100 persone all'ora). Minimo contrattuale L. 15.000.

N) *Piste di sci*:

da lire 30 a lire 150 per mq all'anno. Minimo contrattuale, L. 15.000.

O) *Estrazione inerti dai terreni demaniali*:

a) a mano lire 10 al mc (prezzo simbolico);

b) con mezzo meccanico: da lire 150 a lire 300 per mc.

P) *Affittanze*:

sono considerate quattro classi di merito produttivo legate alla esposizione ed alle quote dei terreni secondo le modalità di cui alla lettera *I*):

Classe 1) lire 60 per mq all'anno;
Classe 2) lire 45 per mq all'anno;
Classe 3) lire 30 per mq all'anno;
Classe 4) lire 15 per mq all'anno.

Minimo contrattuale annuo:

a) per le classi 1) e 2) L. 10.000;
b) per le classi 3) e 4) L. 5.000.

Disposizione transitoria

I canoni per le concessioni e licenze di cui alla tariffa del titolo II, capo III, da applicarsi anche alle concessioni in corso, entreranno in vigore il 1° luglio 1976.

(8684)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762110)